



COMUNE DI
PALAU

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 28.02.2013)
(Modifiche apportate come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2014)

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 2 – Finalità ed obiettivi
- Art. 3 – Competenze del Comune
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

- Art. 6 – Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti
- Art. 7 – Obblighi del Gestore

CAPO II

MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 8 – Modalità di attuazione del servizio di raccolta
- Art. 9 – Modalità generali della raccolta “porta a porta”
- Art. 10 – Accesso alla proprietà privata
- Art. 11 – Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 12 – Centro di Raccolta Comunale
- Art. 13 – Raccolta degli scarti di giardino
- Art. 14 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli
- Art. 15 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi
- Art. 16 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Art. 17 – Raccolta degli oli vegetali domestici
- Art. 18 – Raccolta degli abiti usati
- Art. 19 – Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione
- Art. 20 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato
- Art. 21 – Il compostaggio domestico
- Art. 22 – Rifiuti cimiteriali

CAPO III

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

- Art. 23 – Definizioni
- Art. 24 – Campo di applicazione
- Art. 25 – Modalità del servizio di spazzamento
- Art. 26 – Lavaggio delle strade
- Art. 27 – Cestini getta carte e porta rifiuti
- Art. 28 – Aree occupate dai mercati
- Art. 29 – Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti

- Art. 30 – Commercializzazione sacchetti di plastica
- Art. 31 – Disposizioni diverse
- Art. 32 – Pulizia delle caditoie stradali
- Art. 33 – Raccolta rifiuti nelle cunette stradali
- Art. 34 – Rimozione dei rifiuti abbandonati
- Art. 35 – Siringhe abbandonate
- Art. 36 – Rimozione carogne di animali
- Art. 37 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 38 – Pneumatici fuori uso
- Art. 39 – Raccolta dei rifiuti presso le spiagge
- Art. 40 – Rifiuti portuali

CAPO IV

DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

- Art. 41 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni
- Art. 42 – Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati
- Art. 43 – Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- Art. 44 – Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- Art. 45 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali
- Art. 46 – Criteri qualitativi per l'assimilazione
- Art. 47 – Criteri quantitativi di assimilazione
- Art. 48 – Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- Art. 49 – Informazioni, comunicazione e partecipazione
- Art. 50 – Accesso alle informazioni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 – Controllo e sanzioni
- Art. 52 – Corrispettivi CONAI
- Art. 53 – Riferimenti ad altri regolamenti
- Art. 54 – Riferimenti di legge

Art. 55 – Entrata in vigore

ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati

ALLEGATO B: Elenco delle infrazioni e relative sanzioni

N.d.R.: Il testo che segue è comprensivo delle modifiche apportate come da Determinazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.07.2014

Di seguito le indicazioni per una corretta lettura del testo:

1. Le abrogazioni sono riportate in testo ~~barrate~~;
2. Le modifiche/integrazioni apportate sono evidenziate con **fondo grigio**

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani adottato con deliberazione n. 21/59 del 08/04/2008 e del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla Deliberazione di Consiglio provinciale n. 645 del 13 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.
3. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, si applica alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Palau, coordinando i servizi alle disposizioni previste dalla parte IV Titolo I, Capo III, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e stabilisce in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti particolari;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati dalla normativa vigente e dalla Regione Sardegna;
 - g) le modalità di accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti nel territorio comunale;
 - h) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente.
In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire:
 - a) la prevenzione;
 - b) la preparazione per il riutilizzo;
 - c) il riciclaggio;
 - d) il recupero;
 - e) lo smaltimento.

2. Il Comune di Palau assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente;
- b) controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, al fine della preservazione delle risorse naturali;
- c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese;
- d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato e della disciplina dettata dalla Regione Sardegna;
- e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

3. Il Comune, di concerto con il Gestore del servizio, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 3 – Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune di Palau, che si avvale del gestore del servizio: **la gestione dei rifiuti urbani** in regime di privativa come classificati dall'Art 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua e dei litorali;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

2. Competono inoltre al Comune, che si avvale del gestore del servizio:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani legati alla raccolta e al trasporto volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti e il loro recupero;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06.

3. Competono al Comune di Palau:

- a) i provvedimenti, circoscritti ad un specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;

- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06;
- c) il controllo del corretto comportamento da parte delle utenze;
- d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscono modifiche del servizio.

4. Restano esclusi dalla privativa comunale e, quindi, dai criteri di assimilazione, i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- c) relativamente alla bonifica di siti contaminati il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- d) le materie, le sostanze e i prodotti secondari di cui all'art. 181-bis del D. Lgs 152/2006;
- e) i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 si riportano le seguenti definizioni:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) gestione: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
 - a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;

- b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
- c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
- d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli;
- f) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui al presente articolo, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) raccolta differenziata monomateriale: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione;
- j) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti così come precisato all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006;
- n) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni quantitative e temporali precisate nell'art. 183, comma 1, lettera bb).

2. Si definiscono inoltre:

- a) utenti domestici (UD): tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) utenti non domestici (UND): tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttori di rifiuti speciali;
- c) gestore del servizio: il soggetto che, sulla base del contratto di servizio e in base alle forme di cui all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) nucleo di vigilanza ecologica: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento;
- e) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

- f) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
- g) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- h) raccolta domiciliare a chiamata: la raccolta, presso il domicilio dell'utente, di particolari rifiuti urbani (ingombranti o altri tipi di rifiuti) concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- i) raccolta stradale: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- j) servizio integrativo di raccolta: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- k) centro di raccolta: area presidiata, aperta in determinati orari, ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il centro di raccolta dovrà favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte degli utenti, con particolare riguardo ai materiali che per tipologia o dimensioni non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- l) spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m) compostaggio domestico: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) compost: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi;
- o) rifiuti assimilati agli urbani: sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06;
- p) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- q) imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- r) imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- s) imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finali, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- t) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06, esclusi i residui della produzione;

- u) rifiuti organici (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
- *Verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - *Umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- v) rifiuti secchi riciclabili: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
- *Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: Materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poliaccoppiato tipo tetrapak, ecc.), salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
 - *Imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica, salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 - *Vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - *Imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - *Abiti usati*;
 - *Altre frazioni riciclabili* non comprese nei punti precedenti;
- w) ingombranti: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- x) rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- y) RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal D.Lgs. n. 151/05. Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato 1° del decreto sono:
- Grandi Elettrodomestici;
 - Piccoli Elettrodomestici;
 - Apparecchiature Informatiche e per le telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di Consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine i tubi fluorescenti (neon e a scarica);
 - Strumenti elettrici ed elettronici;
 - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici di provenienza domestica;
 - Strumenti di monitoraggio e controllo;
 - Distributori Automatici.
- z) RAEE provenienti da nuclei domestici: i RAEE originati da nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- aa) RAEE professionali: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera dd);
- bb) rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP):
- *Pile alcaline*: pila a stilo e a bottone;
 - *Medicinali*: farmaci scaduti;

- *Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc;*
- *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.*

Art. 5 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE

Art. 6 – Modalità di conferimento e obblighi dei produttori di rifiuti

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, svolgendo attraverso il gestore i vari servizi con le modalità stabilite nel Contratto di appalto e nei relativi allegati tecnici.
2. Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento al normale servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento.
3. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
4. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
6. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.
7. Gli utenti potranno conferire in maniera differenziata nel Centro di Raccolta Comunale negli orari stabiliti.
8. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
9. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
10. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e in qualunque luogo aperto al pubblico.
11. È fatto divieto conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento e nel calendario informativo consegnato alle utenze.
12. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli.

13. È vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.

14. È vietato conferire all'interno dei contenitori utilizzati per la raccolta differenziata: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Inerti, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

15. È fatto divieto immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. Il produttore è quindi tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati, fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

16. I titolari di concessione di suolo pubblico o di aree di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

17. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

18. È vietato inoltre agli utenti:

- a) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
- b) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
- c) imbrattare con scritte, disegni o adesivi i contenitori;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
- e) utilizzare i cestini stradali portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
- f) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
- g) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Art. 7 – Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di servizio e negli allegati documenti di programmazione (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Relazione Tecnica ed Illustrativa e Piano Operativo di Gestione elaborato dal Gestore) che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni prima del conferimento dei rifiuti gestiti all'apposito impianto autorizzato di recupero/smaltimento.

2. Il gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza ed acquisire dagli enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
3. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) e C) della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
5. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli Enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
6. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami, nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
7. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali.
8. La sosta dei veicoli deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
9. Il trasferimento o trasbordo di rifiuti può avvenire esclusivamente nel Centro di Raccolta Comunale.

CAPO II

MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8 – Modalità di attuazione del servizio di raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona.
2. Nell'intero territorio comunale, comprendente, quindi, oltre al centro abitato, anche frazioni, agglomerati, condomini, villaggi turistici, agglomerati rurali, l'area artigianale e le case sparse è istituita la raccolta differenziale dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere i quantitativi percentuali fissati dalla normativa vigente.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Palau deve essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori forniti agli utenti in comodato gratuito da parte del Gestore del servizio;
 - b) conferimento diretto del rifiuto urbano o assimilato da parte del produttore al Centro di Raccolta Comunale per il quale il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;

- c) conferimento nei contenitori stradali per la raccolta differenziata, solo per quelle aree in cui è prevista la raccolta con contenitori;
- d) conferimento nei contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile, farmaci e indumenti usati.

4. Sono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

5. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) frazione organica umida (F.O.U.);
- b) carta e cartone;
- c) imballaggi primari e secondari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc) e rifiuti di imballaggio;
- d) potature e sfalci;
- e) legno, ingombranti e beni durevoli;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esaurite;
- j) toner e cartucce per stampa esaurite;
- k) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- l) oli minerali ed oli vegetali esausti;
- m) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico limitatamente a 0,2 mc/conferimento.

Art. 9 – Modalità generali della raccolta "porta a porta"

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" o domiciliare consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività.

2. Il servizio di raccolta domiciliare, esteso a tutto il territorio comunale, interessa le utenze domestiche singole, le utenze condominiali (edifici con numero di utenze $\geq$ di 6 unità), le utenze ricettive e specifiche.

3. Gli utenti saranno dotati di contenitori provvisti di un codice identificativo, di diverso colore e volumetria per le diverse frazioni di rifiuto: Frazione Organica Umida, Carta e Cartone, Plastica, Vetro, Lattine, Secco Residuo.

4. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori.

5. I contenitori dovranno essere collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune, secondo le prescrizioni contenute nel calendario.

6. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore.

7. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori.

8. Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.

9. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.

10. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre apposto sugli stessi.

11. Non verranno ritirati i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli autorizzati.

12. In caso di edifici condominiali, i contenitori dovranno essere posizionati all'interno del loro condominio; la raccolta consisterà nello svuotamento di appositi contenitori carrellati per ciascuna frazione merceologica, nel numero e nelle dimensioni più idonei alle esigenze delle singole strutture condominiali; sarà cura del singolo condominio provvedere ad identificare una zona interna di pertinenza, di facile accesso per il servizio di raccolta, in cui posizionare i contenitori multiutenza. L'accesso del soggetto gestore nei normali orari di raccolta dovrà essere diretto e lasciato libero da impedimenti fisici (es. cancelli chiusi, sbarre abbassate, ecc) o architettonici (es. gradini/cordoli) che non consentano o renderebbero difficili le operazioni di accesso ai mezzi e/o di movimentazione dei contenitori. Inoltre dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori. Qualora, per struttura logistica o per volontà del condominio, si renda impossibile l'accesso degli addetti al servizio, sarà cura dello stesso condominio provvedere all'esposizione dei contenitori sulla pubblica via, nei giorni e nelle fasce orarie del servizio, ed al tempestivo riposizionamento nelle aree interne.

12-bis. Le utenze condominiali hanno l'obbligo di tenere pulita l'area predisposta al posizionamento degli appositi contenitori carrellati, evitando di depositare rifiuti di ogni tipologia sul suolo fuori dai contenitori stessi.

13. Nel caso di utenza condominiale, il contratto di comodato d'uso dei contenitori è stipulato con l'amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

14. Nel caso di strutture condominiali appartenenti al centro abitato, con ridotto numero di utenze (entro le 10 unità), la raccolta potrà avvenire, previo accordo con il Gestore e autorizzazione dell'Amministrazione, per singola utenza e quindi, potrà essere ammessa l'esposizione dei rifiuti tramite gli appositi mastelli forniti dal Gestore, sulla pubblica via in adiacenza all'ingresso condominiale. I mastelli forniti dalla ditta sono a carico dell'Utente.

15. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, i progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, devono preventivamente indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti al deposito delle diverse merceologie, in modo anche da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

16. Le attività commerciali produttrici dei vari tipi di frazioni merceologiche provvederanno a conferire i loro rifiuti all'interno di adeguati contenitori, forniti dal Gestore, e posizionati in area interna per essere esposti dinanzi alla sede dell'attività nella pubblica via nei giorni e nelle fasce orarie prestabilite.

17. Le grandi utenze specifiche e le strutture ricettive (alberghi, residence, villaggi, campeggi) potranno attivare all'interno della loro proprietà, previa autorizzazione da parte degli uffici competenti, una o più postazioni di raccolta (eco-piazzole).

18. Nell'ambito della raccolta domiciliare, l'operatore non provvederà alla raccolta qualora la frazione di rifiuto conferita non sia conforme o per natura o per confezionamento a quanto previsto dal circuito di raccolta e dal presente Regolamento. In questa eventualità, l'operatore provvederà ad apporre sul contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento, informando successivamente la stazione appaltante.

18-bis. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

19. Il conferimento della FOU (Frazione Organica Umida), all'interno dei contenitori, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

20. È fatto obbligo di conferire i rifiuti di imballaggi in cartone debitamente schiacciati.

Art. 10 – Accesso alla proprietà privata

1. Il personale che effettua la raccolta dei rifiuti potrà accedere alla proprietà privata solo per esigenze legate al servizio e previa autorizzazione scritta dell'utente.

2. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Comune è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11 – Frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale, è assicurata con frequenze e modalità adeguate a garantire la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Le frequenze minimali di raccolta stabilite dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Progetto Operativo di Gestione presentato dal gestore in fase di gara tengono conto dei seguenti parametri:

- a) tipo dell'utenza;
- b) tipologia della frazione di rifiuto;
- c) periodo dell'anno (invernale, estivo laterale, estivo centrale);
- d) area interessata.

3. Il Gestore del servizio provvede alla consegna del calendario di raccolta in cui sono illustrate le modalità e le frequenze stabilite dal contratto.

Art. 12 – Centro di raccolta Comunale

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso la quale le utenze domestiche e non domestiche conferiscono in maniera differenziata le frazioni di rifiuto meglio specificate nel Regolamento sulla gestione del Centro di Raccolta.

2. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
4. Il Gestore del servizio dovrà adottare sistemi di identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso Il Centro di Raccolta Comunale, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti.
5. Non è consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme vigenti.

Art. 13 – Raccolta degli scarti di giardino

1. Gli scarti da giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree verdi private e prodotte in ambito domestico, vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto da parte dei produttori stessi ai centri di raccolta;
 - b) mediante un servizio a domicilio nei limiti quantitativi di 1 mc per prelievo con esposizione su suolo pubblico nel giorno stabilito;
 - c) gli scarti da giardino devono essere raccolti in sacchi chiusi o contenitori rigidi, le ramaglie devono essere raccolte in fascine;
 - d) in caso di quantitativi maggiori ovvero di residui di grossa pezzatura, è prevista la consegna domiciliare su chiamata utilizzando un contenitore a vasca da 5 mc. messo a disposizione dell'utenza domestica dal Gestore del servizio.
3. È fatto obbligo esporre i materiali soltanto su prenotazione telefonica, al numero indicato nel calendario nel giorno stabilito, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pericolo per le persone.
4. È vietato depositare rifiuti da potature all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto.
5. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde pubbliche e private prodotti da imprese, possono essere conferiti al Centro di Raccolta esclusivamente nel rispetto dei criteri quantitativi stabiliti dalla normativa vigente in materia di assimilazione e dal presente regolamento.
6. Per i rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'Amministrazione comunale non esiste nessun limite di conferimento.
7. È vietato conferire i prodotti delle coltivazioni agricole.

Art. 14 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli e materiali ingombranti:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria;
 - televisori;

- computer, stampanti, accessori e fotocopiatrici;
- lavatrici e lavastoviglie;
- materassi e reti da letto;
- mobili e arredi.

3. La raccolta di tali rifiuti, anche di natura pericolosa, deve essere effettuata mediante servizio a domicilio su chiamata per tutte le utenze domestiche, sia quelle localizzate nel centro abitato che quelle localizzate negli agglomerati esterni.

4. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) mediante un servizio a domicilio su prenotazione telefonica con raccolta settimanale nei limiti quantitativi di 2 mc o/e per un numero massimo di 4 pezzi per prelievo;
- b) conferimento diretto al centro di raccolta, da parte dell'utente.

5. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o pericolo alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

6. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata la sera prima del giorno ~~concordato~~ **prestabilito** per il ritiro da parte del Gestore.

7. È vietato depositare rifiuti ingombranti all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto in giorni diversi da quelli concordati per il ritiro.

Art. 15- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 8, comma 5, lettere g, h, i, j, k del presente Regolamento, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori stradali destinati alla raccolta degli stessi.

2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio, presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita oppure direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale;
- b) i prodotti farmaceutici scaduti, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie/parafarmacie e poliambulatori, distretti sanitari o direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale.

- c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, al Centro di Raccolta Comunale.

3. È garantito il ritiro su chiamata delle cartucce vuote di toner per stampa prodotte dalle utenze dell'Amministrazione pubblica; per le altre utenze sarà posizionato un apposito contenitore all'interno del Centro di Raccolta Comunale.

Art. 16 – Raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'art. 3 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da utenze domestiche in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso il servizio di ritiro a domicilio su chiamata;
- b) presso il Centro di Raccolta Comunale;
- c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3.

3. È vietato depositare rifiuti elettrici ed elettronici a fianco dei contenitori senza aver prenotato il loro ritiro al Gestore del servizio.

4. Il D.Lgs. n. 151/2005 e il Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, per la gestione dei RAEE prevedono:

- a) al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico i distributori devono assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto 25 luglio 2005, n. 151.

5. Ai sensi del DM 65/2010 i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiara e di immediata percezione anche tramite avvisi posti nei locali commerciali.

6. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dal comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, il rifiuto in questione ad un operatore autorizzato alla sua gestione.

7. È fatto obbligo ai rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che effettuano il raggruppamento dei RAEE presso il proprio punto di vendita, di depositarli in apposita area protetta dalle acque meteoriche e non accessibili a terzi.

Art. 17 – Raccolta degli oli vegetali domestici

1. Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori al Centro di Raccolta Comunale o in altre strutture appositamente attrezzate e dislocate sul territorio comunale.
2. E' fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, abbandonarli o sversarli sul suolo o nelle acque superficiali.

Art. 18 – Raccolta degli abiti usati

1. La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio e gestiti dal gestore del servizio.
2. La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

Art. 19 – Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione

1. I materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, possono essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale solo dalle utenze domestiche, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.
2. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma 1.

Art. 20 – Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e comunicazione all'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore e all'Amministrazione allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta, nonché concordare le modalità di trasporto e di collaborazione.
2. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti.

Art. 21 – Il compostaggio domestico

1. Il comune di Palau favorisce la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Per favorire il compostaggio, a tutte le utenze domestiche dell'agro comunale viene fornito, in comodato d'uso, dal Gestore del servizio un composter unifamiliare da 300 lt.

3. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composte o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).

4. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

- a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
- b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
- c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e) deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
- f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
- g) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innescio e il potenziamento del processo di decomposizione.

5. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.

Art. 22 – Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità di raccolta previste.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti dalle casse e dai relativi componenti e accessori, devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo, favorendo comunque il recupero dei residui metallici.

5. I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

CAPO III

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 23 - definizioni

In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

- a) spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di scopa/soffiatore;
- b) spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo.

Art. 24 – Campo di applicazione

1. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di servizio.

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;

2. Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 25 – Modalità del servizio di spazzamento

1. Il Gestore del servizio svolge i servizi spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto del Servizio.

2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.

3. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti.

4. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate può prevedere il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 – Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizi.

Art. 27 – Cestini getta carte e porta rifiuti

1. La frequenza di svuotamento dei cestini getta carta, dislocati nel centro abitato, deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni da parte dei cittadini.

2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).

Art. 28 - Aree occupate dai mercati

1. Nell'area del mercato ambulanti è istituito apposito servizio di raccolta dei rifiuti. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità dettate dal relativo Contratto di servizio.

2. Gli occupanti i posti di vendita saranno tenuti a dotarsi di buste semitrasparenti per i propri rifiuti indifferenziati e di buste biodegradabili/compostabili per il conferimento dell'umido organico al Gestore del servizio con le modalità impartite da quest'ultimo.

3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

4. Il gestore del servizio provvederà, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

5. Al termine delle attività del mercato è previsto un servizio dedicato di pulizia meccanizzata e manuale dell'area interessata dal mercato ambulanti.

Art. 29 – Aree occupate da sagre, feste e manifestazioni ricorrenti

1. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane e manifestazioni di tipo culturale/ricreativo ricorrenti, quali quelle elencate nella relazione Tecnica Illustrativa in allegato al Contratto di servizio, devono garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio, il quale provvederà alla fornitura di un numero adeguato di contenitori per consentire ai partecipanti di conferire le frazioni in modo differenziato.

2. Al termine della manifestazione il Gestore del servizio garantirà un servizio di pulizia con spazzamento meccanico e manuale nelle strade e piazze interessate dalle manifestazioni in questione.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
4. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile o compostabile.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi o contributi da parte del Comune.

Art. 30 – Commercializzazione sacchetti di plastica

1. È fatto divieto a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, di fornire/offrire sacchetti realizzati in materiale non biodegradabile (compresi quelli per la frutta e la verdura). In alternativa potranno essere distribuiti agli acquirenti, esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile/compostabile certificato e comunque conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 13432 ovvero borse riutilizzabili in stoffa, juta o altro materiale.

Art. 31 – Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Chiunque sia adibito alla affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
4. ~~Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.~~
5. I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, che vanno conferiti nei cestini portarifiuti.
6. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

7. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

Art. 32 – Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio pubblico al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna ogni sei mesi, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali; in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 33 – Raccolta rifiuti nelle cunette stradali

1. È istituito apposito servizio di raccolta dei rifiuti depositati nelle cunette stradali delle strade rientranti nel territorio comunale. La frequenza di raccolta è specificata nel Contratto di servizio.

Art. 34 – Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. È fatto divieto sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.

2. Nell'ambito del normale servizio di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico e del servizio di ritiro ingombranti/RAEE, il Gestore del servizio effettuerà la raccolta e il trasporto di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sul suolo (strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico).

Art. 35 – Siringhe abbandonate

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe abbandonate tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 36 – Rimozione carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.

2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sui litorali e sulle rive dei corsi d'acqua, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nulla osta sanitario.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 37 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art.231 del D.Lgs. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 38 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.
2. È vietato immettere nei contenitori del circuito di raccolta dei rifiuti urbani o in vicinanza di essi, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.
3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale nel limite di quattro pezzi per anno.

Art. 39 – Raccolta dei rifiuti presso le spiagge

1. La raccolta dei rifiuti prodotti dai fruitori delle spiagge viene eseguita dal Gestore del servizio tramite il posizionamento e il programmato svuotamento di appositi trespoli reggi sacco per il conferimento del secco residuo indifferenziato.
2. Laddove sono predisposti i contenitori per le diverse frazioni valorizzabili, il Gestore provvederà ad una raccolta differenziata.
3. È fatto obbligo ai fruitori delle spiagge di conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori, rispettando, nel caso, l'adeguata differenziazione.

Art. 40 – Rifiuti portuali

1. Per la particolare disposizione del Porto Turistico e di quello Commerciale, localizzati a ridosso dell'ambito urbano, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, che fanno scalo o che operano nel porto ovvero nella rada di Palau, rientra nel servizio di gestione dei rifiuti prodotti nel Comune di Palau.
2. Come specificato nel Regolamento Tecnico per la gestione del Porto Turistico di Palau approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 10.01.2013, *“per i rifiuti assimilati provenienti dalle unità da diporto e dal naviglio minore da passeggeri impiegato in gite turistiche di breve durata, il Comune dispone di una “ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI ASSIMILATI” posizionata all'interno dell'area di rimessaggio dotata di contenitori per il conferimento separato delle frazioni merceologiche: secco non riciclabile, organico, carta e cartone, vetro, plastica, lattine”.*
3. I rifiuti prodotti dovranno essere preventivamente differenziati per tipologie a bordo della nave e confezionati in appositi sacchi semitrasparenti per essere poi conferiti presso l'isola ecologica localizzata nel Porto Turistico negli orari concordati con il Settore Ambiente.
4. Il conferimento dei rifiuti alimentari derivanti da cucina dovrà avvenire mediante utilizzo di sacchi in materiale biodegradabile e compostabile. Al fine di massimizzare la quantità dei rifiuti organici e, quindi, minimizzare la quantità di rifiuti residuali da avviare allo smaltimento, è fatto obbligo al naviglio minore impiegato per le gite turistiche l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e/o compostabile ovvero in materiale riutilizzabile.

CAPO IV

DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

Art. 41 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti.
2. A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni o l'abbandono di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
4. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti simili in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
5. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, compresi

all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

Art. 42 – Manutenzione e stato di conservazione dei terreni non edificati

1. Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 41 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.
2. In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, si intimerà la pulizia dell'aree e/o fabbricati entro termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 43 – Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

1. È fatto divieto sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipologia, provenienza ed in qualsiasi quantità.
2. Il Comune, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. può avvalersi dei competenti servizi della ASL e dell'ARPAS.
3. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente o tramite terzi alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Nell'ambito del normale servizio di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico e del servizio di ritiro ingombranti/RAEE, il Gestore del servizio garantisce la rimozione di quei rifiuti abbandonati che originariamente, prima dell'abbandono, risultavano classificati urbani o assimilati agli urbani.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 44 – Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi

1. Il presente articolo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il Comune di Palau, attraverso il Gestore di servizio, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi, garantendo un'efficace ed efficiente copertura omogenea del territorio.
3. L'utente deve conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
4. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
5. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
6. Ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualunque natura.
7. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'art 221 comma 2 del D. 152/06.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 45 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente TITOLO IV si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett.e)];
 - b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c.3, lett. f)];
 - c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett. h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti non destinati ad accogliere malati infettivi;
 - d) Rifiuti da attività artigianali e industriali [art. 184, c. 3, lett. c) e d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.
2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando:
 - a) Non siano classificati come pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - a) Rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 44 e 45.
3. Rimane a carico dei titolari delle suddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
4. È vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.
5. La raccolta, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, sono garantiti attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.
6. Il produttore di rifiuti assimilabili agli "urbani" che rientrano nei limiti quantitativi di assimilazione potrà in ogni caso provvedere autonomamente ad avviare al recupero tali rifiuti con Ditte esterne.

Art. 46 – Criteri qualitativi per l'assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate all'articolo di cui sopra, sono assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti speciali non pericolosi che siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
 - c) I rifiuti speciali non pericolosi che siano compresi nel seguente elenco "Criteri Qualitativi".

- d) Per ciascuno dei codici CER elencati al successivo punto, i quantitativi totali non superino i limiti per essi specificatamente assegnati nell'elenco dell'allegato A del presente regolamento.

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17¹

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi in metallo

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13²

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15³

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)⁴

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

¹ Toner non pericolosi

² scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi

³ Componenti elettronici non pericolosi

⁴ Batterie alcaline non pericolose

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27⁵
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29⁶
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31⁷
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33⁸
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35⁹
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37¹⁰
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria
- 20 03 07 rifiuti ingombranti

Art. 47 – Criteri quantitativi di assimilazione

⁵ vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

⁶ detergenti non pericolosi

⁷ medicinali non pericolosi

⁸ batterie e accumulatori non pericolosi

⁹ apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolosi

¹⁰ legno fuori uso non pericolosi

1. I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili che rientrano nei limiti massimi quantitativi di cui all'elenco "Criteri quantitativi" in Allegato A sono assimilati agli urbani. Tali limiti massimi sono espressi in Kg e in mc di rifiuti prodotti per anno e distinti per codice CER e rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.
2. Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all'art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.
3. Nella definizione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, si dovrà far riferimento ai presenti principi:
 - a) riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
 - b) limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
 - c) favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l'avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico).
4. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le soglie quantitative sono quelle identificate nell'allegato A del presente regolamento. I rifiuti prodotti in quantità maggiore di tali criteri saranno considerati rifiuti speciali.
5. I rifiuti assimilati possono essere anche conferiti ai centri di raccolta, con le modalità e quantità definite nel presente regolamento, nel regolamento del Centro di Raccolta e in osservanza alle vigenti disposizioni in materia di trasporto in proprio dei rifiuti.

Art. 48 – Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. Gli oneri di gestione dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori/detentori che assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/06.
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.
3. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 49 – Informazioni, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi e con gli obiettivi dei Piani Regionale e Provinciale, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine, in accordo con il gestore del servizio, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, di informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

Art. 50 – Accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i., per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90 e s.m.i., per le restanti fattispecie.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 – Controllo e sanzioni

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, i dipendenti comunali e gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana cui sono attribuite specifiche mansioni espressamente incaricati dal Sindaco (Ausiliari di Polizia Giudiziaria).

2. Sono altresì incaricati al controllo dell'osservanza del presente regolamento, le guardie ecologiche volontarie.

2-bis. L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

3. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti massimi e minimi come risulta dal prospetto allegato B del presente regolamento ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..

3-bis. Nella determinazione delle sanzioni pecuniarie, dopo la prima violazione della medesima norma del presente Regolamento verrà applicata un'ammenda pari all'ammontare massimo stabilito.

4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

4-bis. Fatto salvo quanto disciplinato per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli illeciti abbandoni di rifiuti, attualmente enunciati dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalle relative disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 255, 1° comma (sanzioni amministrative).

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi anche procedendo alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica.

Art. 52 – Corrispettivi CONAI

I contributi che, ai sensi dell' Accordo Anci-Conai, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza, come da contratto, del Gestore del servizio che, tramite delega, sottoscriverà le convenzioni con le varie filiere.

Art. 53 – Riferimenti ad altri regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme dei Regolamenti di Polizia Urbana e del Regolamento di Gestione del Centro di Raccolta Comunale di Palau.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentatoria precedente, contraria od incompatibile con il presente regolamento.

Art. 54 – Riferimenti di legge

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Autonoma Sardegna.

Art. 55 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entra in vigore dalla data in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A: Quantitativi massimi assimilati

1. Definizione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi conferibili al servizio pubblico, indicata come conferimento annuo complessivo.

DESCRIZIONE	CER	mc/anno (indicativo)	Kg/anno
Toner esauriti non pericolosi	08 03 18	0,25	50
Vetro	15 01 07 20 01 02 17 02 02	20	8.000
Imballaggi di carta e cartone	15 01 01	650	40.000
Imballaggi in plastica	15 01 02	650	20.000
Imballaggi in legno	15 01 03	125	5.000
Imballaggi in metallo	15 01 04	100	4.000
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	40	2.000
Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	20 01 01	25	5.000
Abbigliamento prodotti e tessuti	20 01 10 20 01 11	2	200
Rifiuto biodegradabile da cucine e mense	20 01 08	Nessun limite	Nessun limite
Oli e grassi commestibili da utenza pubblica	20 01 25	Nessun limite	Nessun limite
Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi	20 01 28	-	50
Detergenti non pericolosi	20 01 30	-	25
Medicinali non citotossici e citostatici	20 01 32	-	25
Batterie e accumulatori non pericolosi	20 01 34 16 06 04 16 06 05	0,02	50
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi	20 01 36 16 02 14 16 02 16	50	5.000
Manufatti in legno non imballaggi	20 01 38 17 02 01	20	5.000
Plastica (non imballaggi)	20 01 39 17 02 03	35	1.000
Metallo	20 01 40 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07	10	10.000

Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti da attività di manutenzione prodotti dalle utenze domestiche e conferite dalle stesse	20 02 01	Nessun Limite	Nessun Limite
Rifiuti biodegradabili da aree pubbliche e private (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da attività di manutenzione effettuata da ditte.	20 02 01	70	6.000 Kg/anno
Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	20 03 02	Nessun Limite	Nessun limite
Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumulazione	20 02 03	Nessun Limite	Nessun limite
Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività)	20 03 01	50	5.000
Rifiuti ingombranti	20 03 07	8	400

2. I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

ALLEGATO B: Elenco delle infrazioni e relative sanzioni

Articolo	Descrizione	Minima (€)	Massima (€)
Art. 6 c. 5, 6 e 11	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 6 c. 5, 6 e 11	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Altra utenza - Utenza domestica condominiale.	50,00	500,00
Art. 6 c. 5, 6 e 11	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Utenza ricettiva.	50,00	500,00
Art. 6 c. 5, 6 e 11	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata – Utenza commerciale.	50,00	500,00
Art. 6 c. 10	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – non ingombranti e non pericolosi.	25,00	150,00
Art. 6 c. 10	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – ingombranti e non pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 255).	300,00	3.000,00
Art. 6 c. 10	Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06 art. 255).	600,00	6.000,00
Art. 6 c. 12	Divieto trattamento illecito di rifiuti (es. abbruciamento).	100,00	500,00
Art. 6 c. 13	Divieto di introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti.	25,00	250,00
Art. 6 c. 15	Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	50,00	500,00
Art. 6 c. 16	Obbligo di mantenere condizioni di decoro aree pubbliche date in concessione d'uso.	50,00	500,00
Art. 6 c. 18, lett. a	Divieto di ogni forma di cernita manuale dei rifiuti.	100,00	500,00
Art. 6 c. 18, lett. b	Divieto di spostare i contenitori multiutenza per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi.	25,00	150,00
Art. 6 c. 18, lett. c	Divieto di imbrattare con scritte, disegni o adesivi i contenitori ad uso pubblico.	25,00	150,00
Art. 6 c. 18, lett. d	Divieto di intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso.	25,00	150,00
Art. 6 c. 18, lett. e	Divieto di utilizzare i cestini stradali portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici.	25,00	150,00
Art. 6 c. 18, lett. f	Divieto di imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.).	25,00	150,00
Art. 6 c. 18, lett. g	Divieto di conferire i rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.	50,00	250,00

Art. 9 c. 5	Obbligo del rispetto del calendario di esposizione e/o della corretta esposizione dei contenitori.	25,00	150,00
Art. 9 c. 6 e 7	Obbligo del ritiro del mastello dopo lo svuotamento - Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 9 c. 6 e 7	Obbligo del ritiro del contenitore dopo lo svuotamento - Altre utenze.	50,00	500,00
Art. 9 c. 10	Obbligo all'utenza di effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati, come i mastelli, i bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre apposto sugli stessi.	25,00	300,00
Art. 9 c. 12-bis	Obbligo di tenere pulita l'area predisposta per la postazione condominiale.	50,00	500,00
Art. 9 c. 19	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile - Utenza domestica singola.	25,00	150,00
Art. 9 c. 19	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della FOU di sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile - Altra utenza.	50,00	500,00
Art. 13 c. 4	Divieto di deposito di potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori destinate per altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati o all'interno delle eco-piazzole.	50,00	500,00
Art. 13 c. 7	È vietato conferire i prodotti delle coltivazioni agricole.	50,00	500,00
Art. 14 c. 6 7	Divieto di esposizione di depositare rifiuti ingombranti all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto in giorni diversi da quelli prestabiliti concordati per il conferimento.	50,00	500,00
Art 15 c. 1	Divieto di conferimento dei rifiuti pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani e assimilati.	50,00	500,00
Art. 16 c. 5	Obbligo dei rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di esporre avvisi sulla gratuità del ritiro.	50,00	150,00
Art. 16 c. 7	Obbligo ai rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di raggruppare i RAEE in aree protette dalle intemperie e non accessibili a terzi nel caso di raggruppamento presso il punto vendita.	100,00	500,00
Art. 17 c. 2	Divieto di conferire gli oli vegetali nei contenitori dedicati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, abbandonarli o sversarli sul suolo o nelle acque superficiali.	50,00	300,00
Art. 19 c. 2	È fatto divieto immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al comma 1 del Regolamento.	25,00	150,00
Art 27 c. 2	Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte.	25,00	150,00
Art. 28 c. 2 e 3	Obbligo della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l'attività di vendita degli ambulanti.	50,00	500,00
Art. 29 c. 4	Obbligo dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di stoviglie monouso in materiale biodegradabile.	50,00	500,00

Art. 30 c. 1	Divieto agli esercenti di attività commerciali di fornire/offrire sacchetti in materiale non biodegradabile/compostabile certificato.	50,00	500,00
Art. 31 c. 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area a seguito di una operazione di carico/scarico.	25,00	300,00
Art. 31 c. 2	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area a seguito di una operazione di carico/scarico attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere.	50,00	500,00
Art. 31 c.5	Obbligo della rimozione delle deiezioni degli animali da affezione da aree pubbliche.	25,00	300,00
Art. 31 c. 7	È vietato gettare o lasciare cadere a terra, sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggetto a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici qualsiasi materiale solido o liquido, quali ad esempio: carte, pacchetti di sigarette, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.	25,00	150,00
Art. 34 c. 1	È fatto divieto sporcare le aree private, strade e gli spazi pubblici o seggettati ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.	25,00	150,00
Art. 38 c. 2	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	50,00	500,00
Art. 40 c. 2	Obbligo delle unità da diporto e del naviglio minore da passeggeri impiegato in gite turistiche di breve durata di differenziare i rifiuti prodotti e di conferirli presso l'isola ecologica del porto turistico.	50,00	500,00
Art. 40 c. 4	Obbligo del naviglio minore da passeggeri impiegato in gite turistiche di breve durata dell'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o monouso in materiale biodegradabile e /o compostabile.	50,00	500,00
Art. 41 c. 1	Obbligo di mantenere pulita l'area scoperta di fabbricati e terreni non edificati.	50,00	300,00
Art. 44 c.3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	25,00	100,00
Art. 44 c.7	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi secondari.	55,00	500,00

1. Per i rifiuti pericolosi, individuati da apposita normativa, nonché per le violazioni commesse da titolari di imprese o responsabili di enti e' prevista sanzione penale.
2. Fatta salva l'applicazione delle suddette sanzioni eventuali oneri aggiuntivi per la corretta selezione o l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti in difformità alle norme stabilite dal presente regolamento saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.